

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4778

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI  
NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD  
(PASTORE)

Istituzione di una università statale in Calabria

*Seduta del 17 gennaio 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di assicurare alla Calabria uno sviluppo economico e sociale rispondente alle moderne esigenze di sviluppo civile impone di non procrastinare ulteriormente l'istituzione di una Università statale in quella regione.

Fin dal 1946 il comune di Reggio Calabria e la Camera di commercio di Cosenza, sensibili alle legittime aspirazioni della popolazione calabrese, sollevarono il problema dell'istituzione della Università calabrese, ma senza possibilità di favorevole soluzione giacché in quel periodo le risorse economiche del Paese erano destinate alla ricostruzione degli immensi danni materiali causati dalla guerra.

Successivamente in argomento furono presentate in Parlamento alcune proposte di legge, di iniziativa degli onorevoli Foderaro

e Reale, le quali, unitamente a un disegno di legge governativo, ponevano per la prima volta in termini concreti la questione.

Quest'ultimo disegno di legge, peraltro, sebbene approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 novembre 1961, non venne convertito in legge a motivo dell'avvenuto scioglimento delle Camere per lo scadere della legislatura.

Per completezza di informazione si ricorda che la proposta di legge Foderaro (atto Camera 1923), presentata il 22 gennaio 1960, prevedeva inizialmente la istituzione della Facoltà di economia e commercio, architettura e scienze agrarie.

La proposta di legge Reale (atto Camera 2016) presentata il 12 febbraio 1960, prevedeva l'istituzione delle Facoltà di economia e commercio e scienze matematiche, fisiche

e naturali a Catanzaro, delle Facoltà di farmacia e agraria a Cosenza, della Facoltà di architettura a Reggio Calabria.

Il disegno di legge governativo (atto Senato 1676), infine, approvato come sopra detto dal Senato della Repubblica, prevedeva la istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del biennio propedeutico di ingegneria a Catanzaro, della Facoltà di agraria con corsi di laurea in agraria e scienze forestali a Cosenza, e della Facoltà di architettura a Reggio Calabria.

Sensibile alle cennate aspettative della popolazione calabrese, il Governo presenta ora un nuovo disegno di legge per l'istituzione della Università statale in Calabria, a ciò sollecitato anche dalle risultanze della Commissione parlamentare di indagine sullo stato della pubblica istruzione in Italia, nominata ai sensi dell'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Dette risultanze, come è noto, vennero recepite dal Ministro della pubblica istruzione nelle « Linee direttive del piano di sviluppo della scuola » presentate al Parlamento il 30 settembre 1964, e nel programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685.

L'avvenuta approvazione delle leggi sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 (legge 31 ottobre 1966, n. 942), e sul finanziamento dell'edilizia scolastica e universitaria per il quinquennio 1967-1971 (legge 28 luglio 1967, n. 641) consente ora di dare, data la disponibilità dei mezzi finanziari, un concreto avvio alla tanto auspicata istituzione. A ciò aggiungasi che ulteriori fonti di finanziamento sono previste, per la somma complessiva di 20 miliardi, dal disegno di legge concernente provvedimenti straordinari per la Calabria, già all'esame delle Camere.

In armonia con quanto stabilito con il programma economico nazionale, il quale prescrive che il Centro universitario, a carattere residenziale da localizzare in Calabria, dovrà « disporre di adeguate attrezzature perché vi si possano compiere attività di ricerca scientifica e perché possa comprendere tutte le discipline più direttamente connesse allo sviluppo sociale ed al processo di trasformazione economica del Mezzogiorno » il presente disegno di legge, discostandosi solo in parte dalle indicazioni programmatiche contenute nelle citate « linee direttive », prevede che l'istituenda Università comprenda, in luogo della Facoltà di agraria, quella di ingegneria, articolata nei corsi di laurea

in ingegneria civile, in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in tecnologie industriali. Si è ritenuto, infatti, in un momento in cui è in fase di espansione il processo di industrializzazione del Mezzogiorno, che la disponibilità di laureati in ingegneria con la previsione di un corso di laurea in ingegneria civile e di altri due corsi di laurea, che rappresentano una novità assoluta, possa costituire, congiuntamente alle provvidenze che anche in prosieguo di tempo non si mancherà di destinare alla Calabria, un più valido incentivo allo sviluppo sociale ed al processo di trasformazione economica e sociale della Regione.

A proposito dei due nuovi corsi di laurea della Facoltà di ingegneria torna opportuno sottolineare che i medesimi sono intesi a dare vita a moderne forme di attività di prevalente interesse sociale e tecnologico, creando il primo i così detti « ingegneri di territorio » ed il secondo « gli ingegneri di azienda industriale ».

I primi trovano riscontro, da un lato, nella esigenza, che anche ultimi dolorosissimi eventi hanno posto in risalto, di apprestare i mezzi per difendere il suolo nazionale dai danni di cataclismi naturali, e, dall'altro, nella necessità, più che utilità, di attuare nelle migliori condizioni possibili gli insediamenti territoriali con opportuna valorizzazione delle riserve naturali; i secondi trovano ragion d'essere nella esigenza di far luogo ad una classe dirigente, capace di creare nuove imprese industriali o di inserirsi adeguatamente in quelle in via di sviluppo.

Una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa completerà la formazione del personale dirigente.

Una ulteriore novità è data anche dalla istituzione, in luogo della tradizionale Facoltà di economia e commercio, della Facoltà di scienze economiche e sociali con due indirizzi: quello economico e quello sociale, colmandosi in tal modo una lacuna nel vigente ordinamento didattico, mercè la immissione di due branche di studio di rilevante attuale interesse.

Non si è ritenuto, invece, di riproporre la istituzione della Facoltà di agraria, in considerazione che le cinque Facoltà di agraria in atto funzionanti nell'Italia meridionale e insulare hanno già un limitato numero di studenti iscritti al relativo corso di laurea.

Fra le Facoltà previste dal presente disegno di legge grande importanza riveste la istituzione di quelle di lettere e scienze, le

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

quali sono rivolte a fornire alla scuola il personale di cui essa ha grande bisogno. È noto, infatti, lo stato di grave carenza di personale insegnante esistente nella Regione.

L'istituzione di questo primo nucleo di Facoltà sembra sufficiente, pertanto, a mettere l'Università di Calabria nelle condizioni indispensabili per assolvere alla sua precipua funzione di promotrice del progresso sociale, scientifico, tecnico ed economico della Calabria.

Per quanto concerne la localizzazione della sede, in armonia con il dettato del programma economico nazionale, si dispone che essa debba essere concentrata in un'unica località non solo per ragioni di economicità quanto anche per evidenti motivi di funzionalità. A ciò aggiungasi che gli orientamenti di riforma degli ordinamenti universitari in materia di istituzione di dipartimenti, fatti propri dal Governo nel disegno di legge n. 2314, consigliano di optare, diversamente da quanto previsto dal precedente disegno di legge governativo, per il criterio della sede unica. Tale sede unica — che sarà determinata in concreto dal Governo entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge — favorirà pure il soddisfacimento della esigenza, anche essa prevista dal programma economico nazionale, di dotare l'Università calabrese di edifici residenziali ed assistenziali per studenti e professori, che ne agevolino la presenza e la frequenza, stimolandone l'impegno nello studio e nella ricerca scientifica.

\* \* \*

Per il computo di massima di un preventivo di spese di impianto dell'Università (intera area, edifici, arredamento e attrezzature in concomitanza alle opere edilizie per il pri-

mo stralcio per tremila studenti) può farsi il seguente calcolo:

|   |      |                |
|---|------|----------------|
| 1) aule, laboratori, biblioteche, servizi generali, ecc. . . . .  | lire | 8.250.000.000  |
| 2) mense (2 turni) . . . . .  | »    | 450.000.000    |
| 3) residenza per 1.800 studenti (60%) . . . . .   | »    | 4.320.000.000  |
| 4) abitazioni per 240 professori di ruolo, incaricati e assistenti (100 per cento) con uno sviluppo medio di 130 metri quadrati per unità abitativa . . . . . | »    | 2.160.000.000  |
| 5) abitazioni per il personale non insegnante (240 unità) con uno sviluppo medio di 110 metri quadrati per unità abitativa . . . . .                          | »    | 1.760.000.000  |
| 6) attrezzature sportive . . . . .  | »    | 1.000.000.000  |
|   | lire | 17.940.000.000 |
| 7) costo area (150 h.) e attrezzatura della medesima (strade, acquedotto, luce, gas, telefono, fognature) . . . . .   | »    | 1.794.000.000  |
|   | lire | 19.734.000.000 |

Ora, tenuto conto della cronologia degli adempimenti stabiliti dal disegno di legge per l'Università della Calabria le spese presunte che potranno gravare sugli stanziamenti del quinquennio 1967-71 di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, sono le seguenti:

|   |         |               |        |             |
|---|---------|---------------|--------|-------------|
| Esercizio 1968 - Spesa per l'acquisto dell'area . . . . .   | da lire | 350 milioni   | a lire | 700 milioni |
| Esercizio 1968 e 1969 - Spesa per i concorsi di 1° e 2° grado per la progettazione delle opere . . . . .  | lire    | 100 milioni   |        |             |
| Esercizi 1969-1970 - Inizio pagamenti per la esecuzione dei primi lotti funzionali degli edifici didattico-scientifici e residenziali per 1.000 studenti e relativo personale insegnante e non insegnante (1/3 dello <i>standard</i> previsto di 3.000 studenti, comprese le opere di urbanizzazione) . . . . . | lire    | 6.440 milioni |        |             |
| TOTALE . . . . .  | da lire | 6.890 milioni | a lire | 724 milioni |

Prudenzialmente, nel disegno di legge - articolo 14 - è stata prevista una somma di 8.000 milioni (2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971) per il caso, poco probabile, di un eventuale restringimento dei tempi di attuazione.

Le linee programmatiche fin qui delineate appaiono concretate nei 18 articoli di cui è composta la legge.

Il primo istituisce l'Università statale per la Calabria con le Facoltà di lettere e filosofia, di scienze economiche e sociali, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e con una scuola di specializzazione post-lauree in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa.

Gli articoli 2 e 3 riguardano rispettivamente i corsi di laurea in cui si articolano le predette Facoltà e i titoli di ammissione. Viene prevista altresì una laurea abilitante all'insegnamento delle materie letterarie e scientifiche, nonché per le lingue straniere nella scuola media.

L'articolo 4 fissa le modalità e i criteri con i quali dovrà essere stabilita la sede dell'Università.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un Comitato tecnico-amministrativo, con i normali poteri dei Consigli di amministrazione delle Università con il particolare compito di amministrare le somme stanziare per la Università dalla presente legge.

Con l'articolo 6 sono stabilite le disposizioni riguardanti i Comitati ordinatori, ai quali sono attribuiti i poteri dei Consigli di facoltà.

L'articolo 7 detta norme per l'elezione e la nomina del Rettore della Università della Calabria, nonché per la costituzione del Senato accademico fino a quando non saranno costituiti i normali organi accademici della Università.

L'articolo 8 stabilisce che del Consiglio di amministrazione, costituito secondo le norme vigenti in materia, facciano parte i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, delle Camere dell'agricoltura, industria e commercio, e dei comuni capoluogo delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

L'articolo 9 detta le norme per l'emana- zione dello Statuto e l'articolo 10 stabilisce, principio nuovo, l'obbligatorietà della frequenza alle lezioni e alle esercitazioni.

L'articolo 11 riguarda la costituzione, presso l'Università della Calabria, di un centro residenziale per gli studenti (almeno il 60 per cento degli iscritti) e il personale insegnante e non insegnante, che a norma dell'articolo 15, ha l'obbligo di risiedere presso la sede dell'Università.

È la prima volta che in Italia si sperimenta la formula di una Università residenziale e si spera che la creazione di un centro vivo e dinamico di alta cultura, sottratto a suggestioni limitate e provinciali, possa avere benefici per lo scambio di idee e di contatti che si determinerà, non solo tra l'ambiente universitario e le forze produttive della regione, ma anche a livello nazionale e internazionale.

Un contributo di funzionamento, da determinarsi annualmente, gravante sugli stanziamenti di cui alla legge 31 gennaio 1966, n. 942, sarà corrisposto a norma dell'articolo 12 alla Università della Calabria.

Altro principio, saggiamente innovatore, è quello della realizzazione graduale dell'Università con l'immissione progressiva da mille a tremila studenti, fino a un numero massimo di dodicimila.

Con decreto ministeriale sarà stabilito il numero massimo degli studenti ammissibili ogni anno a ciascuna Facoltà (articolo 13). È questa una misura che garantisce ad ogni studente di esercitare effettivamente il proprio diritto allo studio e che si impone per la serietà degli studi.

L'articolo 14 stabilisce gli stanziamenti per l'edilizia universitaria e assistenziale a favore dell'Università per la Calabria da prelevare sui fondi messi a disposizione dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, e detta norme sulla ripartizione della somma destinata agli impianti di ricerca scientifica e relative attrezzature dal disegno di legge concernente provvedimenti straordinari per la Calabria.

Con l'articolo 16 sono assegnati all'Università per la Calabria posti di ruolo di professore e di assistente da prelevare sul contingente previsto dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62 sull'istituzione delle nuove cattedre universitarie e di nuovi posti di assistenti universitari, nella misura fissata nella tabella A annessa al disegno di legge. Nell'articolo medesimo è anche stabilito che si provveda con gli stanziamenti di cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 all'assegnazione di personale tecnico con le dotazioni organiche previste dalla tabella B, mentre sul contingente di 200 posti di professori assegnati per

l'anno accademico 1969-70 sono accantonati per le esigenze dell'Università 50 posti di tale categoria di insegnanti.

Con l'articolo 18, infine, si sancisce il principio che all'Università di Calabria si ap-

plicheranno le norme, che potranno essere approvate *medio tempore*, di modifica all'ordinamento universitario, di cui al disegno di legge 2314 in corso di discussione davanti al Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita l'Università statale per la Calabria comprendente le seguenti Facoltà: Facoltà di lettere e filosofia, Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Facoltà di ingegneria e Facoltà di scienze economiche e sociali.

L'Università ha carattere residenziale.

L'Università comprenderà anche una scuola di specializzazione in tecniche di organizzazione aziendale e amministrativa con l'ordinamento che sarà determinato dallo Statuto.

L'Università statale per la Calabria è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

### ART. 2.

La Facoltà di lettere e filosofia sarà ordinata con i corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sarà ordinata con i corsi di laurea in matematica, in fisica ed in scienze naturali.

La Facoltà in ingegneria sarà ordinata con i corsi di laurea in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in tecnologia industriale.

La Facoltà in scienze economiche e sociali sarà ordinata con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo economico e ad indirizzo sociale.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono aggiunte la laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione, la laurea in tecnologie industriali e la laurea in scienze economiche e sociali.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, le Facoltà di lettere e filosofia, scienze matematiche fisiche e naturali, sono autorizzate a conferire, nelle rispettive competenze, diploma di laurea al quale sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063:

- italiano, storia ed educazione civica, geografia;
- italiano ed elementari conoscenze di latino;
- lingua straniera;
- matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante, dovranno:

a) seguire un piano di studi, che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminari a fini didattici.

Un Comitato interfacoltà, presieduto dal Rettore e formato dai Presidi delle Facoltà interessate o da docenti prescelti dalle Facoltà stesse, provvederà alla istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti, nel numero che sarà anno per anno stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

I docenti prescelti ai sensi del precedente comma avranno cura del regolare svolgimento dell'attività didattica nel quinto anno di corso.

Le norme generali per il tirocinio guidato saranno fissate dal Ministro della pubblica istruzione, sentite la prima e seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il Comitato interfacoltà predetto e il Provveditore agli studi competente.

Ai fini del presente articolo, la Commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Sempre ai fini del presente articolo, le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali predisporranno un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare.

ART. 3.

Per l'ammissione ai corsi di laurea in ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione, in tecnologie industriali e in scienze economiche e sociali valgono gli stessi titoli di studio richiesti per l'ammissione, rispettivamente, alla Facoltà di ingegneria e alla Facoltà di economia e commercio.

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita la sede dell'Università per la Calabria avuto riguardo all'ubicazione delle altre sedi universitarie, all'esistenza di facili comunicazioni, alle esigenze della popolazione scolastica locale e alle indicazioni contenute nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola in Italia e del programma economico nazionale.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Al predetto Comitato, che è presieduto dal Rettore eletto ai sensi dell'articolo 7, sono demandati in particolare i seguenti compiti:

a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;

b) formulare entro 90 giorni dalla data del decreto di approvazione dello Statuto il piano di attuazione dell'Università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

c) formulare proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova Università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policat-

tedre, anche comuni a più Facoltà e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.

Il Comitato amministra le somme messe a disposizione della presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università per la Calabria ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidategli dalle vigenti norme ai Consigli di amministrazione dell'Università. Cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del Consiglio d'Amministrazione della nuova Università, al quale effettuerà le relative consegne.

La Segreteria del Comitato è assicurata da un ufficio cui viene preposto un Direttore amministrativo dei ruoli dell'Università o un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo dei componenti il Comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico in numero non superiore a tre.

#### ART. 6.

Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai Consigli di facoltà sono esercitate, per ogni Facoltà dell'Università per la Calabria, da appositi Comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna Facoltà scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive Facoltà.

I membri del Comitato ordinatore della Facoltà di scienze economiche e sociali saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della Facoltà di economia e commercio e della Facoltà di scienze politiche.

I Comitati ordinatori saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei Comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle Facoltà.

I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove Facoltà, saranno aggregati ai rispettivi Comitati ordinatori.



I Comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie e di arredamento della Università e del Centro residenziale nonché dell'assetto degli istituti e dei laboratori proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

I Comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorché alle Facoltà, cui essi furono proposti, risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna Facoltà. Comunque, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori non potranno restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per le Facoltà di ingegneria e a tre anni per le altre Facoltà. Qualora entro detti termini i Comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professore di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procederà alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre.

Finché non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i Presidi delle varie Facoltà, i Presidenti dei Comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun Comitato, ne eserciteranno le funzioni.

ART. 7.

Fino a quando non saranno costituiti i Consigli di almeno due Facoltà, il Rettore sarà eletto, a maggioranza di voti, dai componenti i Comitati ordinatori di ciascuna Facoltà in adunanza collegiale. La relativa nomina sarà disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università per la Calabria sarà costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non appena entreranno in funzione almeno due Facoltà.

Del Consiglio di amministrazione medesimo faranno parte i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, delle Camere dell'agricoltura, industria e commercio e dei Comuni capoluogo delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

ART. 9.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei Comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste

dall'articolo 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo Statuto della Università statale in Calabria.

ART. 10.

La frequenza sia dei corsi sia delle esercitazioni e dei seminari è obbligatoria.

ART. 11.

Presso l'Università statale per la Calabria sarà realizzato un Centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università nonché una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di specializzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare le organizzazioni ed il funzionamento del Centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e per la conservazione del posto ai medesimi in base al principio che gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto ed all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dai decreti di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80; i criteri e le modalità per l'ammissione dei laureati nonché per la determinazione delle quote dovute al Centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del Centro residenziale.

ART. 12.

Alle spese di funzionamento dell'Università si farà fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Alla prima assegnazione della somma occorrente si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione non appena sarà realizzato il primo stralcio previsto dal comma secondo del successivo articolo 13.

## ART. 13.

Per l'Università della Calabria è prevista una capienza globale massima di 12.000 studenti, da realizzarsi per fasi successive di ampliamento.

Gli stanziamenti di cui al successivo articolo 14 sono destinati all'acquisizione delle aree necessarie per la capienza massima, nonché per l'approntamento degli edifici e delle attrezzature — a fini didattici e residenziali — necessari ad assicurare il completo funzionamento dell'Università per 1.000 studenti.

Un successivo programma di ampliamento prevederà l'approntamento degli edifici e delle attrezzature scientifiche didattiche e residenziali per una capacità di 3 mila studenti.

La data di inizio dei corsi sarà stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dei Consigli di Facoltà o, in mancanza, dei Comitati ordinatori.

Il numero degli studenti ammissibili ad ogni Facoltà o Corso sarà annualmente fissato con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali.

## ART. 14.

Per la costruzione degli edifici e per la acquisizione delle aree necessarie è destinata, a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, la somma di due miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del Centro residenziale universitario anche in deroga ai limiti posti dall'articolo 33, 5° e 6° comma della legge medesima.

Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'Università sia del Centro residenziale è destinata, a carico della legge concernente « Provvedimenti straordinari per la Calabria », la somma di 20 miliardi di lire complessivamente. In detta somma saranno comprese anche le spese di primo funzionamento del Centro residenziale.

La somma di cui al comma che precede sarà ripartita su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro nord in armonia con i criteri e le modalità stabilite dal Comi-

tato. Dette somme come sopra ripartite sono attribuite, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e, qualora non utilizzate nell'esercizio per cui sono stabilite, possono essere impiegate negli esercizi successivi.

ART. 15.

Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università calabra ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università stessa, ovvero nel territorio del Comune dove essa è istituita o in quello di comuni limitrofi.

ART. 16.

Per il primo funzionamento dei corsi di laurea sarà gradualmente assegnato alle singole Facoltà il personale di ruolo insegnante e tecnico di cui alle tabelle allegate A e B.

I posti di ruolo del personale insegnante saranno prelevati dai contingenti previsti dagli articoli 1, 14 e 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

I posti di ruolo del personale tecnico graveranno sui contingenti finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

All'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

Sul contingente di 200 posti di professori aggregati, previsti per l'anno accademico 1969-1970 dalla tabella annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 585, sono riservati 50 posti per le esigenze dell'Università della Calabria. Detti posti saranno ripartiti tra le varie Facoltà in conformità dell'articolo 4 della stessa legge.

ART. 17.

Le norme della presente legge entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

ART. 18.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge all'Università statale della Calabria si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario e quelle delle successive modifiche ed integrazioni.

TABELLA A.

UNIVERSITÀ PER LA CALABRIA

*Professori universitari di ruolo:*

|   | POSTI<br>DI RUOLO |
|---|-------------------|
| Facoltà di lettere e filosofia . . . . .                          | n. 12             |
| Facoltà di scienze matematiche, fi-<br>siche e naturali . . . . . | » 12              |
| Facoltà di ingegneria . . . . .                                   | » 15              |
| Facoltà di scienze economiche e so-<br>ciali . . . . .            | » 10              |
|   | —————             |
|   | n. 49             |
|   | =====             |

*Personale assistente di ruolo:*

|   |       |
|---|-------|
| Facoltà di lettere e filosofia . . . . .                          | n. 12 |
| Facoltà di scienze matematiche, fi-<br>siche e naturali . . . . . | » 24  |
| Facoltà di ingegneria . . . . .                                   | » 30  |
| Facoltà di scienze economiche e sociali                           | » 10  |
|   | ————— |
|   | n. 76 |
|   | ===== |

TABELLA B.

*Personale tecnico di ruolo:*

|  | POSTI<br>DI RUOLO |
|--|-------------------|
| Facoltà di scienze matematiche, fi-<br>siche e naturali: |                   |
| – tecnici laureati . . . . .                             | n. 8              |
| – tecnici coadiutori . . . . .                           | » 8               |
| Facoltà di ingegneria:                                   |                   |
| – tecnici laureati . . . . .                             | n. 10             |
| – tecnici coadiutori . . . . .                           | » 10              |
| – tecnici esecutivi . . . . .                            | » 10              |